



Comune di San Giuliano Milanese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 74 del 28/11/2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - APPROVAZIONE -

L'anno 2018, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 20:30 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Assiste Il Segretario Generale Andreassi Giovanni.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SEGALA MARCO	X		14	CONTINANZA ANTONIA		X
2	CAPONETTO CHIARA	X		15	PADULA GIAMBATTISTA	X	
3	GARBELLINI ANDREA	X		16	GIACOPINO CALOGERO	X	
4	VOTTERO IVAN MATTEO	X		17	MAGRI GIULIA	X	
5	DANIELE VALENTINA ANTONIA		X	18	LUCA' MARIA MORENA	X	
6	DAMO GIUSEPPE DANILO	X		19	GROSSI JACOPO		X
7	GHILARDI LUIGI	X		20	CARMINATI MARIA GRAZIA	X	
8	LEDDA SILVIA	X		21	STRIPPOLI NICOLA	X	
9	FANTASIA LUCA MIRKO	X		22	AVERSA NICOLA	X	
10	VINCI GIGLIO	X		23	GRECO LUIGIA		X
11	MONTELEONE FABIO	X		24	CATANIA ALFIO		X
12	COZZOLINO PASQUALE	X		25	MOLTENI MASSIMO	X	
13	TODARO SIMONE	X					

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Marnini, Salis, Francu

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale Caponetto Chiara, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



Comune di San Giuliano Milanese

L'Assessore Grioni illustra il punto.

Il Consigliere Daniele rientra in Aula mentre si allontana dall stessa il Consigliere Vinci e pertanto il numero dei presenti risulta essere di 20.

Indi il Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito :

18 voti favorevoli, 2 astenuti (Aversa, Strippoli), su 20 Consiglieri presenti.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 20 voti favorevoli su 20 consiglieri presenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di procedere con il perfezionamento dell'iter procedurale finalizzato alle comunicazioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 20 comma 1 D.lgs 175/2016 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevede che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;"*

c. 2: *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*



Comune di San Giuliano Milanese

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;"

c 3: "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

c 4: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

Visto l'art. 26 Disposizioni transitorie comma 11 per cui " Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

Visto l' Art. 4. D.lgs 175/2016 " Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche " per cui:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 Dlgs 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 Dlgs n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) Dlgs 50/2016;

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,



Comune di San Giuliano Milanese

acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3 bis DL n.138/2011 convertito legge n. 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20 comma 2 lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16;

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29.09.2017 avente ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazione da alienare"* in cui il Consiglio Comunale dava atto della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 Dlgs 175/2016, con cui è stata predisposta la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

Atteso che con la suddetta deliberazione :

- si autorizzava il mantenimento della partecipazione in Cap Holding Spa in quanto la società produce un servizio di interesse generale, -servizio idrico integrato- inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio, in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art.4 comma 2 lettera a) non prevedendo indici di criticità di cui all'art.20 comma 2 Dlgs 175/2016;
- le seguenti Società alla data del 23 settembre 2016 risultavano già oggetto di procedure di razionalizzazione in quanto poste in liquidazione volontaria:
Rocca Brivio Srl in liquidazione volontaria – partecipata dall'ente al 20,81% del capitale sociale – verbale dell'assemblea dei soci in data 10.04.2015 con contestuale nomina del liquidatore. In data 01.12.2016 con delibera CC n. 52 è stato approvato il relativo Piano di liquidazione;
Rete Sportelli per l'Energia Scarl in liquidazione volontaria – partecipata dall'ente con una quota di 1,21 del capitale sociale – verbale dell'assemblea dei soci del 17.12.2015 e contestuale nomina del liquidatore; in data 29 dicembre 2017 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese Camera di Commercio Metro politana Milano-Monza-Brianza-Lodi;



Comune di San Giuliano Milanese

- che le seguenti Società non erano oggetto di razionalizzazione in quanto in stato di fallimento:

Genia Spa in liquidazione – partecipata direttamente dall'ente al 100% è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lodi n 22 del 02.04.2015 con contestuale nomina del curatore, così come le relative società di 2° livello e 3° anch'esse dichiarate fallite:

- Genia Energia Srl dichiarata in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 9 del 17.02.2012 e contestuale nomina del curatore;
- Genia Progetti e Lavori Srl in fallimento con sentenza del tribunale di Lodi n. 25 del 22.04.2016 curatore Marco Vigna Taglianti,
- Società Gestione Opere Pubbliche SGM Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 24 del 22.04.2016 r nomina del curatore;
- Genia ambiente Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 56 del 31.07.2015 e nomina del curatore;

- che solo la partecipazione alla Banca Etica Società Coop per azioni non risultava riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 TUSP e conseguentemente per tale Società risultava necessaria la dismissione;

Dato atto che con comunicazione pec in data 20.10.2017 prot 3929 la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Considerato che con deliberazione n. 26 del 19.02.2018 il Consiglio Comunale riteneva di mantenere e confermare l'adesione al capitale sociale di Banca Popolare Etica Scpa considerata la sopravvenuta normativa (l'art. 1 comma 891 - 9 ter della Legge di Bilancio 2018 - L. 205/2017 - di modifica dell'art.4 Dlgs n. 175/2016);

Che in data 12.03.2018 prot. 10559 è stato inoltrata alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia, comunicazione pec ai sensi dell'art. 1 comma 891 della legge 205/2017;

Dato atto che l'Ente non ha previsto azioni di razionalizzazione e che pertanto non sussistevano obblighi di alienazioni di partecipazioni non conformi alla normativa, da alienare entro il 30 settembre 2018;

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2018 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato per l'esercizio 2017 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa – approvazione*" è stato individuato il gruppo di Amministrazione Pubblica tra cui, ai fini del presente atto, CAP HOLDING Spa con una quota di partecipazione paria a 0,8363% di cui partecipazioni indirette: Amiacque Srl, Pavia Acque Scarl, Rocca Brivio Sforza in Liquidazione, Fondazione Lidia e Pavia Acque Scarl e BANCA POPOLARE ETICA Scpa quota di partecipazione 0,0030%. (n. 18 partecipazioni in società a capitale privato);



Comune di San Giuliano Milanese

Ritenuto pertanto di confermare il mantenimento la partecipazione alle seguenti società:

- CAP HOLDING SPA in quanto in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art.4 comma 2 lettera a) non prevedendo indici di criticità di cui all'art.20 comma 2 Dlgs 175/2016 con una quota di partecipazione pari a 0,8363% con partecipazioni indirette in Amiacque Srl, Pavia Acque Scarl, Rocca Brivio Sforza in Liquidazione, Fondazione Lidia e Pavia Acque Scarl, come da deliberazione C.C. n. 57/2018;
- BANCA POPOLARE ETICA quota di partecipazione 0,0030%. (n. 18 partecipazioni in società a capitale privato) ai sensi della delibera di CC n. 6 del 19.02.2018;

Visto che l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'Organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Affari Generali e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'Art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) DL n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

DELIBERA

1. di recepire le premesse e di considerarle parte integrante della presente deliberazione.
2. di dare atto che l'Ente non ha previsto azioni di razionalizzazione ai sensi della deliberazione C.C. n. 61 del 29.09.2017 integrata dalla deliberazione C.C. n. n. 6 del 19.02.2018, e che pertanto non sussistevano obblighi di alienazioni di partecipazioni non conformi alla normativa, da perfezionare entro il 30 settembre 2018;
3. di autorizzare, confermando le delibere citate C.C. n.61/2017 e 26/2018, il mantenimento delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di San Giuliano Milanese nelle seguenti società:
 - CAP Holding Spa in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art.4 comma 2 lettera a) non prevedendo indici di criticità di cui all'art.20 comma 2 Dlgs 175/2016,
 - Banca Popolare Etica scarl in applicazione dell'art. 4 comma 9 ter Dlgs 175/2016;
4. di dare atto che le seguenti Società alla data del 23 settembre 2016 risultavano già oggetto di procedure di razionalizzazione in quanto poste in liquidazione volontaria:
 - Rocca Brivio Srl in liquidazione volontaria – partecipata dall'ente al 20,81% del capitale sociale – verbale dell'assemblea dei soci in data 10.04.2015 con



Comune di San Giuliano Milanese

contestuale nomina del liquidatore. In data 01.12.2016 con delibera CC n. 52 è stato approvato il relativo Piano di liquidazione;

- che le seguenti Società risultavano in stato di fallimento:

Genia Spa in liquidazione – partecipata direttamente dall'ente al 100% è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lodi n 22 del 02.04.2015 con contestuale nomina del curatore, così come le relative società di 2° livello e 3° anch'esse dichiarate fallite:

-Genia Energia Srl dichiarata in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 9 del 17.02.2012 e contestuale nomina del curatore;

-Genia Progetti e Lavori Srl in fallimento con sentenza del tribunale di Lodi n. 25 del 22.04.2016 curatore Marco Vigna Taglianti,

-Società Gestione Opere Pubbliche SGM Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 24 del 22.04.2016 r nomina del curatore;

-Genia ambiente Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 56 del 31.07.2015 e nomina del curatore;

5. di incaricare i competenti uffici della trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi di quanto previsto dal c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007;

-



Comune di San Giuliano Milanese

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vicepresidente Vicario del Consiglio
Comunale
Caponetto Chiara

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni